

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL


Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
16.
SITZUNG

31. 7. 1974

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER



Indice

a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Foresta dal comune di Marlengo e sua aggregazione al comune di Lagundo ai soli elettori del Comune di Marlengo;

b) Disegno di legge n. 11:

“Distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlengo e sua aggregazione al Comune di Lagundo”

pag. 3

a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Patone dal Comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina ai soli elettori del Comune di Isera;

b) Disegno di legge n. 10;

“Distacco della frazione di Patone dal comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina”

pag. 7

Inhaltsangabe

a) Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses, die Volksbefragung über die Abtrennung der Fraktion Forst von der Gemeinde Marling und ihre Angliederung an die Gemeinde Algund auf die Wähler der Gemeinde Marling zu beschränken;

b) Gesetzentwurf Nr. 11:

Abtrennung der Fraktion Forst von der Gemeinde Marling und ihre Angliederung an die Gemeinde Algund”

Seite 3

a) Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses, die Volksbefragung über die Abtrennung der Fraktion Patone von der Gemeinde Isera und ihre Angliederung an die Gemeinde Villa Lagarina auf die Wähler der Gemeinde Isera zu beschränken;

b) Gesetzentwurf Nr. 10;

“Abtrennung der Fraktion Patone von der Gemeinde Isera und Angliederung an die Gemeinde Villa Lagarina”

Seite 7

Ore 17.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P) : (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 26.7. 1974.

TANAS (Segretario questore - P.S.D.I.) : (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato. Sono assenti giustificati per malattia i conss. Manica, Lorenzi Guido e Vaja; per impegni i conss. Stecher ed Erschbaumer. Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno, al punto 9), rimasto in sospeso nell'ultima seduta:

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlen^{go} e sua aggregazione al Comune di Lagundo ai soli elettori del Comune di Marlen^{go};
- b) Disegno di legge n. 11: "Distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlen^{go} e sua aggregazione al Comune di Lagundo".

Per la ratifica della deliberazione della Giunta regionale, n. 535 del 9 maggio 1974, a norma

del 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, occorre la maggioranza favorevole dei 3/4 dei consiglieri assegnati alla Regione, cioè almeno 53 voti favorevoli.

Chi chiede la parola sulla delibera?

Se nessuno chiede la parola, metto in votazione la ratifica della delibera testè menzionata, n. 535 del 9 maggio 1974.

Il testo è questo:

" Considerato che, a mente dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, sull'esercizio del referendum, la relativa consultazione può essere limitata ai soli elettori del comune di Marlen^{go} in quanto il Consiglio comunale di Lagundo ha espresso parere favorevole all'aggregazione della frazione di Foresta con una maggioranza superiore ai 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, mentre da parte del Consiglio comunale di Marlen^{go} è stato espresso parere contrario al distacco della frazione stessa".

Metto in votazione la delibera: prego alzare la mano.

Esito della votazione:

Voti favorevoli richiesti 53 -
Votanti 56 -
56 voti favorevoli.

La delibera è approvata.

Procediamo ora alla trattazione del Disegno di legge n. 11: "Distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlen^{go} e sua aggregazione al Comune di Lagundo".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Con domanda di data 16 aprile 1973, 144 dei 192 elettori iscritti nelle liste elettorali della frazione di Foresta chiedevano il distacco della frazione stessa dal Comune di Marlengo e la sua aggregazione a quello contermini di Lagundo, inoltrando, tramite la Giunta provinciale di Bolzano, apposita domanda alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Le ragioni dell'istanza contenute nella domanda vanno individuate in una serie di situazioni obiettive, che stanno a dimostrare come la frazione di Foresta gravita ed ha i suoi interessi preponderanti nel più vicino Comune di Lagundo che non verso Marlengo, al quale è legata unicamente da vincoli di ordine amministrativo e circoscrizionale. Infatti, le organizzazioni economico-finanziarie (Cassa Rurale, Cassa di Risparmio, Consorzio frutticoltori ecc.) di cui si avvale la popolazione di Foresta si trovano a Lagundo; così dicasi per le scuole elementari e medie; la frazione, inoltre, appartiene alla parrocchia di Lagundo; dove è pure situato il cimitero. L'ambulatorio medico e l'ufficio postale, cui accedono i censiti della frazione, sono quelli di Lagundo. Ta-

le situazione di fatto trova conferma, altresì nella relazione illustrativa del piano regolatore del Comune di Marlengo, nella quale si riconosce che i legami fra tale Comune e Foresta sono assai tenui e che la frazione gravita essenzialmente verso Lagundo e Merano.

In data 30 aprile 1973, con deliberazione n. 18, il Consiglio comunale di Lagundo esprimeva con voto unanime (20 consiglieri sui 20 assegnati) parere favorevole all'aggregazione di Foresta, mentre quello di Marlengo, con propria deliberazione n. 37 del 31 agosto 1973, si dichiarava contrario, con 10 voti sui 15 consiglieri assegnati, al distacco della frazione.

La Giunta provinciale di Bolzano, con deliberazione 24 settembre 1973, n. 28043/n.spec. 4374, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda degli elettori di Foresta, ritenendo valide le motivazioni contenute nella domanda stessa e in considerazione anche che il Comune di Marlengo, in conseguenza del distacco della frazione, non verrà a trovarsi nell'impossibilità di provvedere alle proprie esigenze.

Ricevuti i relativi atti, la Giunta regionale, dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione territoriale alla prescritta vidimazione dell'Ufficio del genio civile di Bolzano, ne inviava copia ai due Comuni interessati, affinché provvedessero alla pubblicazione ai rispettivi albi pretori per il tempo pre-

scritto dall'art. 47 del regolamento di esecuzione della L.C.P., di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

A pubblicazione avvenuta e senza che da parte di alcuno dei censiti di Marleno e di Lagundo fosse stata inoltrata opposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione del 9 maggio 1974, n. 535, ordinava l'indizione del referendum limitato ai soli elettori del Comune di Marleno, in quanto, a mente del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, avendo il Consiglio comunale di Lagundo espresso parere favorevole alla aggregazione di Foresta con una maggioranza superiore ai 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, poteva prescindere dalla consultazione popolare fra gli elettori del Comune stesso.

La formula sottoposta alla votazione degli elettori di Marleno è stata la seguente: "E' d'accordo l'elettore che la frazione di Foresta venga distaccata dal Comune di Marleno ed aggregata al Comune di Lagundo?".

La consultazione popolare si è svolta con regolarità il giorno 16 giugno 1974, con una sezione elettorale distinta per Foresta, ed ha dato i seguenti risultati:

Sezione	Iscritti	SI	NO	Nullie	Bianche	Votanti	Astenuti	% Votanti	% Astenuti	% SI	% NO	% schede bianche e nullie
Marleno	581	9	394	-	3	406	275	59,61	40,39	2,22	97,04	0,74
Foresta	192	135	45	-	-	180	12	93,75	6,25	75,00	25,00	-
Marleno	543	17	258	-	2	277	266	51,01	48,99	6,13	93,14	0,73
Totali	1.416	161	697	-	5	863	553	60,95	39,05	18,56	80,76	0,58

A mente dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, la consultazione elettorale è da ritenersi valida, avendo registrato un'affluenza complessiva pari al 60,95%, mentre nella frazione interessata tale indice ha raggiunto il 93,75%. In essa frazione, inoltre, il 75% degli elettori si è espresso a favore del distacco, mentre nel restante territorio del Comune di Marlengo il 95,46% ha manifestato la propria opposizione.

Considerato che la maggioranza degli elettori di Foresta ha confermato con il proprio voto la volontà di distaccarsi dal Comune di Marlengo e di aggregarsi a quello di Lagundo con l'intero territorio catastale (ha. 200.5993), ritenendo valide le motivazioni che hanno determinato tale volontà e in considerazione che al Comune di Marlengo nessuna difficoltà deriva in ordine alle proprie esigenze, la Giunta regionale ha approvato l'allegato disegno di legge, che sottopone al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vettorazzi per la lettura della relazione della I^a Commissione legislativa affari generali.

VETTORAZZI (D.C.): La Commissione ha esaminato il disegno di legge di cui sopra nella seduta del 4 luglio 1974. Dopo l'illustrazione del provvedimento, il medesimo è stato ap-

provato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

Art. 1

La frazione di Foresta, con la relativa circoscrizione territoriale, è distaccata dal Comune di Marlengo ed aggregata al Comune di Lagundo.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo 1 della presente legge, saranno regolati dalla Giunta provinciale di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

56 votanti -
54 sì
2 schede bianche.

La legge è approvata.
Passiamo al punto 10) dell'ordine del giorno:

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Patone dal Comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina ai soli elettori del Comune di Isera;
- b) Disegno di legge n. 10: "Distacco della frazione di Patone dal comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina".

Come per l'altra votazione è necessaria la maggioranza favorevole dei 3/4 dei consiglieri assegnati, ossia almeno 53 voti favorevoli.

Leggo il dispositivo della deliberazione:

"Considerato che, a mente dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, sull'esercizio del referendum, la relativa consultazione può essere limitata ai soli elettori del comune di Isera in quanto il Consiglio comunale di Villa Lagarina ha espresso parere favorevole all'aggregazione di Patone con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, mentre da parte del Consiglio comunale di Isera tale maggioranza non è stata raggiunta".

Chi chiede la parola sulla deliberazione? La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Vorrei una precisazione, signor Presidente: sapere quando è stata presa questa delibera della Giunta e a cosa si riferisce in particolare, cioè mi sembra debba autorizzare il referendum limitativo alla sola frazione di Patone, in quanto nè il Consiglio comunale di Isera ha ottenuto la maggioranza qualificata richiesta, nè tanto meno il referendum del comune di Isera è stato favorevole al proposto distacco. Ecco, gradirei sapere dal signor assessore alcune precisazioni su questo punto aggiuntivo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Vorrei dire due parole ad integrazione di quanto detto dal collega Ricci, cioè vorrei sapere a norma di quale articolo della legge la Giunta può rettificare la deliberazione. Cioè all'ordine del giorno si dice: "Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Patone dal Comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina ai soli elettori del comune di Isera"; a norma di quale articolo della legge si limita il referendum, soltanto ai cittadini della frazione di Patone del comune di Isera? Perchè l'art. 2 della legge regionale 7.11.1950 n. 16 dice: "Qualora i consigli comunali dei

comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizioni con la maggioranza dei $3/4$ dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, - non la Giunta - può deliberare con la maggioranza dei $3/4$ dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione". Intanto mi risulta che non c'è stata la maggioranza dei $3/4$ dei consiglieri assegnati al comune di Isera e poi è il Consiglio regionale, e non la Giunta, che delibera in questo senso. Non so se è a norma di questo articolo che si chiede questa limitazione del referendum. Tenga presente poi che il referendum è già avvenuto, quindi questa delibera avrebbe dovuto essere stata presa prima e non dopo fatto il referendum.

Vorrei queste spiegazioni prima di poter entrare nel merito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Non voglio certo anticipare quello che mi risponderà la Giunta, ma vedo che il Comune di Isera non ha raggiunto il quorum dei $3/4$ dei componenti il Consiglio comunale, mentre il Comune di Villa Lagarina ha espresso il suo parere favorevole all'unanimità; perciò era necessario per legge che la Giunta assumesse la deli-

bera in quel senso, il Consiglio deve ratificare questa delibera, presa a norma di legge.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La delibera della Giunta regionale è del 9 maggio 1974, e il Presidente l'ha letta. Dice: "Preso atto in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 della legge 21 ottobre 1963, sull'ordinamento dei Comuni, la maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Patone ha chiesto il distacco dal comune di Isera e la sua aggregazione al comune di Villa Lagarina; il Consiglio comunale di Isera ha espresso parere favorevole con 8 voti su 15 consiglieri assegnati; il Consiglio di Villa Lagarina ha espresso parere favorevole con 13 su 15 assegnati", ed ecco il punto: "considerato che a mente dell'art. 2 - effettivamente, cons. Tomazzoni, fa riferimento all'art. 2 la delibera della Giunta - della l.r. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, sull'esercizio del referendum, la relativa consultazione può essere limitata ai soli elettori del comune di Isera", - cioè il Comune dal quale si distacca la frazione -, "in quanto il Consiglio comunale di Villa Lagarina", - quella cioè che verrebbe beneficiata dal distacco -, "ha espresso parere favorevole all'aggregazione della frazione di Patone con la maggioranza dei $3/4$ dei consiglieri assegnati, mentre da parte del Consiglio comunale

di Isera tale maggioranza non è stata raggiunta".

Ecco, la Giunta ha ritenuto inutile fare il referendum al Comune di Villa Lagarina, posto che 13 su 15 consiglieri avevano espresso parere favorevole, per non perdere tempo, per non far venire inutilmente alle urne questa popolazione, considerato che i rappresentanti della popolazione si erano già espressi in un modo non equivoco. E allora, in base a questo, - e questa è la prassi che è sempre stata osservata ormai da vent'anni -, in base a questo, in tutti questi casi si prescinde dal referendum in tutti e due i comuni, oltre che nella frazione, e si fa il referendum o nella sola frazione, oppure nella frazione e nel comune dove non c'è stata una maggioranza favorevole o dove la maggioranza è stata molto modesta. In questo caso si sentirebbe Patone e Isera. Questo pregiudizialmente, poi sul merito possiamo parlarne in discussione della legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione la ratifica della delibera testè letta.

Per la votazione occorrono 53 voti favorevoli.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Votanti 57 -

49 voti favorevoli

6 contrari

2 astenuti.

(Il Presidente non ha partecipato alla votazione).

La delibera non è ratificata.

Quindi non si può procedere neanche alla discussione del disegno di legge.

Con ciò abbiamo esaurito l'ordine del giorno.

Io colgo l'occasione per augurare a tutti i colleghi buone ferie.

La seduta è tolta e il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

(Ore 17.55).

